

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4394 del 10/08/2026
Oggetto	Proc. Cod. MO16T0025 - Richiedente: Maiorano Giuseppe - OGGETTO: Rinnovo di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio Chianca nel comune di Fiorano Modenese (MO) ad uso area cortiliva, recinzione e cancello di accesso.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4590 del 10/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: Rinnovo di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio Chianca nel comune di Fiorano Modenese (MO) ad uso area cortiliva, recinzione e cancello di accesso.

Proc. Cod. MO16T0025

Richiedente: Maiorano Giuseppe

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate

derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*. *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico*;

RICHIAMATE

- la determinazione n. DET-AMB-2017-4143 del 02/08/2017 con la quale è stata rilasciata al sig. Maiorano Giuseppe (C.F. MRNGPP70H01L113C) la concessione per l’occupazione di terreno

demaniale di pertinenza del rio Chianca in Comune di Fiorano Modenese (MO) identificabile catastalmente al foglio 20 fronte mappale 614, relativa ad un'area ad uso cortiliva di estensione pari a mq 253, avente scadenza al 31/12/2023;

- la determinazione n. DET-AMB-2018-1155 del 06/03/2018, avente per oggetto “Rettifica della determinazione di concessione per l’occupazione di terreno demaniale di pertinenza del Rio Chianca in comune di Fiorano Modenese” relativa ad un aumento dell’area da mq 253 a mq 266 nonché all’autorizzazione per la posa di una recinzione metallica con cancello d’accesso;

PRESO ATTO della domanda registrata al PG/2023/175015 del 16/10/2023 con cui il sig. Maiorano Giuseppe, ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all’occupazione alla medesima area demaniale sopra citata;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 325 del 22/11/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO parere favorevole espresso dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza territoriale bacini idrografici Secchia-Panaro (Nullaosta idraulico nota prot. PG/2026/134449 del 22/07/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente;

- è stato versato in data 12/01/2017 un deposito cauzionale pari a euro 250 in relazione alla precedente concessione;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al sig. Maiorano Giuseppe (C.F. MRNGPP70H01L113C) la concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del rio Chianca identificate catastalmente al foglio 20 fronte mappale 614 del Comune di Fiorano Modenese (MO) ad uso area cortiliva, recinzione e cancello di accesso, codice pratica MO16T0025;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario (PG/2026/140885 del 31/07/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 234,93 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro

200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Marco Bianchini Incaricato di Funzione Area Demanio Idrico - Sezione territoriale Centro - Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Maiorano Giuseppe, C.F MRNGPP70H01L113C (cod. pratica **MO16T0025**).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del rio Chianca identificate catastalmente al foglio 20 fronte mappale 614 del Comune di Fiorano Modenese (MO) ad uso area cortiliva, recinzione e cancello di accesso.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2026 è pari a € 234,93.
2. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato in data 12/01/2017 pari a € 250 viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od

omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,

come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/134449 del 22/07/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -UT Sicurezza territoriale bacini idrografici Secchia-Panaro:

“1. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione e ad apportare alla stessa, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;

2. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;

3. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella concessione rilasciata senza preventiva autorizzazione dello scrivente Ufficio: al proposito della pavimentazione non puntualmente indicata nell'istanza e nell'atto oggetto di rinnovo, si rimanda a quanto argomentato in premessa e sotto riportato in fondo al paragrafo delle prescrizioni;

4. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dell'utilizzo dell'area, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

5. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti

necessari affinché l'uso concesso possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone, animali e cose;

6. il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> ed a vigilare l'area, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;

7. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di occupazione e ad apportare alla stessa, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;

8. l'occupazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;

9. l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;

10. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

11. l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;

12. nelle more delle auspiccate procedure volte alla sdemanializzazione dell'area, in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere concordata con lo scrivente UT la modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi al fine di definire l'opportunità di rimuovere definitivamente le opere posate e successivamente consegnata apposta

comunicazione di avvenuto ripristino secondo quanto accordato.

In relazione alla pavimentazione non espressamente indicata nell'istanza e nell'atto oggetto di rinnovo, nonché alla recinzione e al cancello di ingresso, si rimandano al Comune di Fiorano Modenese e ad ARPAE le opportune valutazioni in ordine alla compatibilità delle opere presenti nell'area demaniale rispetto alle disposizioni vigenti in materia urbanistico/edilizia, di tutela territoriale, paesaggistica e di sicurezza, pur non ravvisando dal punto di vista strettamente idraulico elementi ostativi alla loro permanenza. A tal proposito si precisa quindi fin d'ora che il presente nulla osta si intende ricomprendere anche tali opere, qualora fosse ritenuto ammissibile il loro mantenimento e venissero già ricompresi nell'atto di rinnovo della concessione in esame.

Si specifica che il presente nulla-osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate e annessi manufatti, nell'ambito della concessione in oggetto.”

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

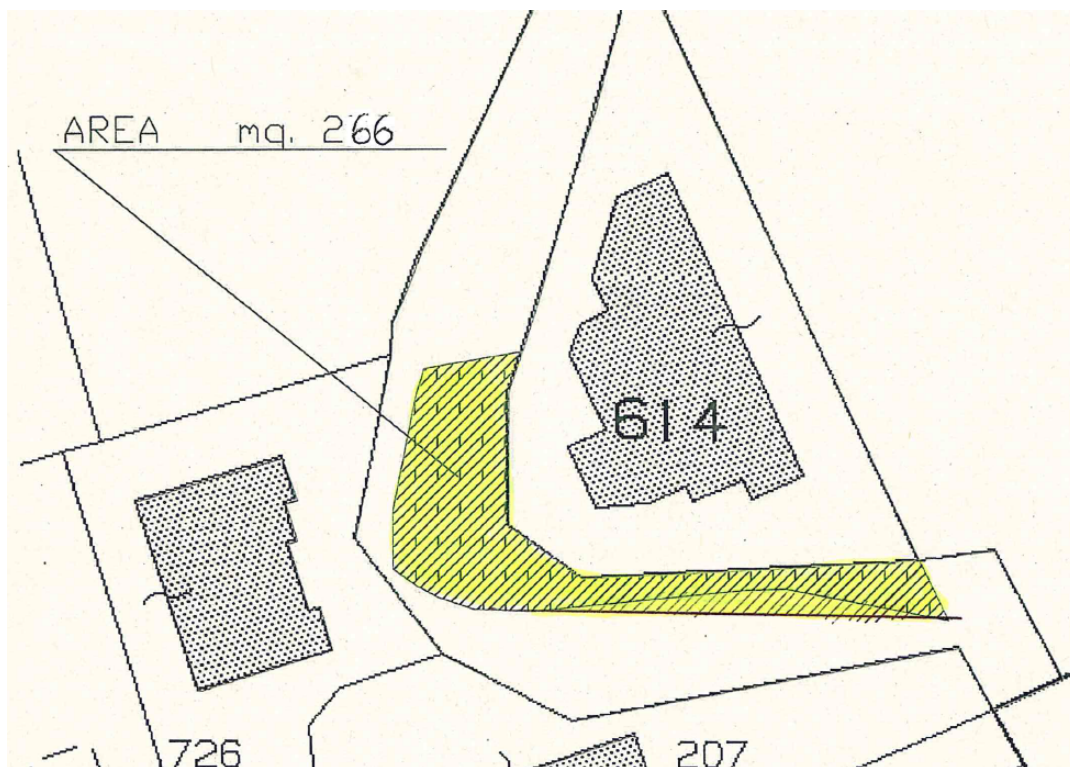
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle

prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii..



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.